REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Ragusa

Proc. n. [redacted]/2019 R.G.

Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta come in epigrafe in materia di "*Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)*" – Opposizione a decreto ingiuntivo, promossa

DA

[redacted] con sede in [redacted] (RG), via [redacted], P.I. [redacted], nato a [redacted] (RG), [redacted], C.F. [redacted], nato a [redacted] (RG) il [redacted], C.F. [redacted], nata in [redacted] il [redacted], C.F. [redacted] e [redacted], nata a [redacted] (RG) il [redacted], C.F. [redacted] rappresentati e difesi dall'avv. SALVATORE TRAINA, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati in Vittoria (RG), via P.pe Umberto n. 160, presso i locali dello *Sportello delle criticità bancarie*

OPPONENTI

CONTRO

[redacted] **S.R.L.**, con sede in Milano, viale [redacted] n.[redacted] C.F. [redacted] e per essa, quale mandataria, [redacted] **S.P.A.**, con sede in Verona, [redacted] n. [redacted] rappresentata e difesa dall'avv. [redacted], giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in [redacted] (RG), via [redacted]

OPPOSTA

IN FATTO E IN DIRITTO

Con decreto ingiuntivo n. [redacted] dell'[redacted] il Tribunale di Ragusa aveva ingiunto a [redacted],

[redacted], di pagare, la prima ([redacted] nella qualità di debitrice principale, e gli altri ([redacted]) quali fideiussori della predetta (vd. fascicolo monitorio, doc. n. 4), a [redacted] *s.r.l.* la complessiva somma di € 77.103,40, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento di ingiunzione ivi liquidate, di cui *"€.47.054,44, comprensiva di interessi alla data del 09.05.2018, quale saldo debitore portato dal conto corrente rapporto n.*[redacted] *acceso il 11.01.2007, sul quale, in pari data con relativo contratto, venne consentita la disponibilità di fido di euro 80.000, valida fino a revoca,* […] *da utilizzare per presentazione di fatture disponibilità di fido confermata con contratto del* [redacted] *valida fino a revoca*" (vd. fascicolo monitorio, doc. nn. 1 e 3), ed "*€.30.048,96, comprensiva di interessi alla data del 09.05.2018, quale saldo debitore portato dal conto corrente rapporto n.*[redacted] *acceso il* [redacted]*, sul quale, in pari data con relativo contratto, venne consentita la disponibilità di fido di euro 30.000, valida fino a revoca,* […] *da utilizzare per elasticità di cassa, disponibilità di fido confermata con contratto del* [redacted] *valida fino a revoca*" (vd. fascicolo monitorio, doc. nn. 2 e 3). In seno al ricorso per decreto ingiuntivo si deduceva che tali rapporti negoziali erano intercorsi fra [redacted]*Banca s.p.a.* e [redacted] (società debitrice principale), che con "*atto a rogito del Notaio Dott.* [redacted] *di repertorio e n.*[redacted] *di raccolta*" [redacted] *Banca s.p.a.*, insieme ad altre banche, si era fusa per incorporazione in [redacted] *s.p.a.*, e che i crediti derivanti dai suddetti rapporti negoziali erano stati infine ceduti da [redacted] *s.p.a.* a [redacted] *s.r.l.* - in favore della quale ultima era stato emesso il decreto ingiuntivo in questione -, come da "*avviso pubblicato sulla GURI del 09.08.2017*".

Avverso tale decreto ingiuntivo, con atto di citazione, notificato in data 01/04/2019, era stata proposta opposizione da parte sia della società debitrice principale ([redacted] che dei fideiussori [redacted] con cui si eccepiva: la "*Nullità dell'emesso D.I. per indeterminatezza della pretesa economica e carente allegazione probatoria costitutiva del credito della Banca.*", posto che "*Manca*[va] *la produzione integrale degli estratti conto*", e posto che "*la Banca ha richiesto emettersi un provvedimento d'ingiunzione per un importo diverso (e maggiore) rispetto a quello riportato nell'estratto di saldaconto*"; l' "*Illegittimità delle pretese creditizie avanzate dalla Banca opposta, nullità delle clausole contrattuali*", poiché "*La Banca* […] *oltre a determinare e variare arbitrariamente il tasso d'interesse creditore* […] *ha illegittimamente e arbitrariamente variato il tasso d'interesse debitore*", e poiché dall'esame delle clausole contrattuali che disciplinano la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori "*si evidenzia come tali clausole non rispettino affatto la c.d. "Condizione di reciprocità", richiesta dalla delibera CICR del 2000*"; la

"*Violazione delle disposizioni ex Legge n. 108/96 e superamento del tasso soglia usura*"; la "*Violazione dell'art. 1936 e ss. cod. civ. in tema di fideiussioni omnibus*", poiché rispetto alle fideiussioni *omnibus* azionate, i "*massimali eccedono l'importo complessivo del denaro prestato dalla Banca*", e sono presenti "*condizioni generali restrittive della concorrenza, in violazione della legge antitrust.*".

Si costituiva [redacted] *s.r.l.* e, per essa, la mandataria [redacted] *s.p.a.*, contestando ognuno dei proposti motivi di opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

In data [redacted], nell'interesse della medesima opposta [redacted] *s.r.l.,* e per essa, quale mandataria, [redacted] *s.p.a.*, veniva depositata una "*COMPARSA di COSTITUZIONE di nuovo Procuratore*", con cui, oltre ad effettuarsi la costituzione dell'*avv.* [redacted] in sostituzione dell'*avv.* [redacted] (precedente procuratore della medesima opposta), si aggiungeva, in premessa: che, "[redacted] *S.p.A. ha concluso, nell'ambito di un'operazione di cessioni in blocco ai sensi dell'art. 58 D.lgs. 385 / 93 con* [redacted] *S.p.A., un contratto di cessione a titolo oneroso di tutti i crediti pecuniari* […] *rinvenuti ad essa* [redacted] *S.p.A., con decorrenza 1 novembre 2008 a seguito della fusione di cui sopra*" (ovvero quella intervenuta con "atto in Notaio [redacted]" (vd. all. nn. 2 e 3); che "[redacted] *è stata fusa per incorporazione in* [redacted] *S.p.A. con efficacia giuridica […] dal 1 gennaio 2011*" (vd. all. n. 4); che "*in data 20 novembre 2014,* [redacted] *S.p.A., nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi e per gli effetti della legge n. 130 del 30 aprile 1999, ha ceduto ad* [redacted] *s.r.l., con contratto di cessione pro – soluto ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del T.U. Bancario* […] *un pacchetto di crediti individuabili in blocco, tra cui la posizione debitoria di cui al presente atto*" (vd. all. n. 5); che "*in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge n. 130 del 30.04.1999, nel contesto di una operazione unitaria di cartolarizzazione, stipulata il 14.07.2017, e con effetto in pari data, la società* [redacted] *S.r.l.* […] *ha acquistato pro – soluto da* [redacted] *e* [redacted] *s.r.l.* […] *tutti i crediti da queste vantati derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 ed il2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate, ivi compreso quello cautelato nella procedura esecutiva in epigrafe*" (vd. all. n. 8).

In sede di prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., gli opponenti rilevavano ed eccepivano "*la carenza di legittimazione sostanziale e la mancanza di titolarità del credito in capo a* [redacted] *S.r.l., in quanto non viene fornita adeguata prova al riguardo*".

Successivamente, in allegato alla propria seconda memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., l'opposta produceva "*la copia della dichiarazione di cessione del credito (doc. 1), con la quale risulta dimostrato inequivocabilmente che la posizione*

dei debitori sia stata inserita nell'elenco dei crediti ceduti da [redacted] *Spa alla cessionaria* [redacted] *Srl.*".

Tutto ciò premesso, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, apparendo fondata l'eccezione articolata dagli opponenti in sede di prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c.

Secondo il recente orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. III, 22/06/2023 n. 17944, richiamata anche da Cass. Sez. I, 29/02/2024 n. 5478):

"*In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito; quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni.*

Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal comma 2, della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio.

Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo".

Ciò premesso, come evidenziato, gli opponenti hanno eccepito "*la carenza di legittimazione sostanziale e la mancanza di titolarità del credito in capo a* [redacted] *S.r.l., in quanto non viene fornita adeguata prova al riguardo.*", specificando, in particolare, che "*nemmeno dai dati riportati nella Comparsa di costituzione è dato*

comprendere se il credito vantato da [redacted] *verso gli opponenti sia ricompreso o meno nell'ambito della cessione oggetto di pubblicazione nella G.U., in considerazione della genericità delle formule utilizzate ("un portafoglio di crediti pecuniari classificati a sofferenza, derivanti da contratti di finanziamento di varia tipologia").*"

L'eccezione è fondata.

Invero, anche a voler ritenere che, con essa, "*l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione*", non può concludersi, nel caso di specie, nel senso che "*il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco*", come comunque richiesto dalla sopra citata giurisprudenza di legittimità per poter affermare la *legittimatio ad causam* dell'opposta.

Deve ritenersi che quest'ultima, anche alla luce di quanto da essa stessa evidenziato e documentato in seno alla propria "*comparsa di costituzione di nuovo procuratore*", non abbia adeguatamente dimostrato neppure l'inclusione dei crediti azionati nell'operazione di cessione in blocco di crediti intervenuta in proprio favore ai sensi dell'art. 58 T.u.b..

La medesima, in sintesi, ha dichiarato: che [redacted] *s.p.a.* è subentrata nella titolarità dei crediti in questione, poiché in essa si è fusa per incorporazione [redacted] *s.p.a.*, originariamente titolare dei crediti medesimi; che, in seguito, la predetta [redacted] *s.p.a.* li avrebbe ceduti [redacted]. con contratto di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.u.b.; che [redacted] *s.p.a.* sarebbe stata fusa per incorporazione in [redacted] *s.p.a.*; che quest'ultima ha poi ceduto ad [redacted] *s.r.l.* con contratto di cessione stipulato ai sensi dell'art. 58 T.u.b "*un pacchetto di crediti individuabili in blocco, tra cui la posizione debitoria di cui al presente atto*"; che, infine, essa stessa (l'opposta), ha acquistato "*da* [redacted] *e* [redacted] *s.r.l., con efficacia a decorrere dal 14 luglio 2017, tutti i crediti* […] *da queste vantati derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 ed il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate*".

Orbene, non risulta documentato, in primo luogo, che i crediti per cui è causa siano stati inclusi nella cessione di crediti pecuniari in blocco intervenuta ai sensi dell'art. 58 T.u.b. fra [redacted] *s.p.a.* ed [redacted] *s.p.a.*

Ed infatti, nei crediti in questione, originariamente nella titolarità di [redacted] *s.p.a.* (vd. doc. nn. 1 e 2 del fascicolo monitorio), sarebbe poi subentrata [redacted] *s.p.a.*, giusta atto di fusione del 19/10/2010, notar [redacted] in Torino, Rep. n. [redacted] Racc. n. [redacted] (vd. doc. n. 2 della comparsa di costituzione di nuovo procuratore); tuttavia, dalla G.U.R.I., Parte Seconda, n. 146 del 11/12/2008, risulta che la predetta [redacted] *s.p.a.* abbia acquistato "*tutti i crediti pecuniari* […]

rinvenuti ad essa [redacted] *Spa, con decorrenza 1° novembre 2008, a seguito della fusione per incorporazione di* [redacted] *di cui all'atto in data 20 ottobre 2008 a rogito notaio* [redacted] *registrato a Roma il* [redacted]*"* (vd. doc. n. 3 della comparsa di costituzione di nuovo procuratore).

Dalla data dei documenti in questione, e dal riferimento a due diversi atti di fusione, emerge che [redacted] *s.p.a.* ha acquistato dei crediti pecuniari da [redacted] *s.p.a.* in data 01/11/2008, e dunque quando ancora quest'ultima ([redacted] *s.p.a.*) non era ancora subentrata nei crediti per cui è causa (ciò essendo avvenuto in seguito all'atto di fusione per incorporazione del 19/10/2010).

E non essendo provato che fra i crediti acquistati da [redacted] *s.p.a.* vi fossero anche quelli per cui è causa, deve ugualmente escludersi che questi ultimi possano essere interessati dalle successive ulteriori fusioni e cessioni, così pervenendo poi all'opposta.

In secondo luogo, neppure rileva la "*dichiarazione di cessione del credito*" prodotta dall'opposta in allegato alla propria seconda memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c..

Con essa, invero, [redacted] *s.p.a.* dichiara che "*in virtù di contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco* […] *stipulato in data 14 luglio 2017* [redacted] *S.r.l. ha acquistato pro soluto da* [redacted]*. i crediti aventi le caratteristiche indicate nell'atto di cessione*", che di essa "*è stata data notizia dalla cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II n.93 del 08.08.2017*", e che "*tra i crediti compresi nella cessione a favore di* [redacted] *S.r.l. rientrano anche i crediti vantati nei confronti di* [redacted]*.* [redacted] *derivanti dai rapporti di conto corrente numeri* [redacted]".

Tuttavia, l'opposta, in seno alla propria "comparsa di costituzione di nuovo procuratore", aveva dichiarato, in sintesi, che dopo che [redacted] *s.p.a.* aveva ceduto i crediti per cui è causa ad [redacted] *s.p.a.*, poi fusa per incorporazione in [redacted] *s.p.a.*, quest'ultima li avrebbe poi a sua volta ceduti a [redacted] *s.r.l.*, e la medesima [redacted]*r.l.* (non [redacted] *s.p.a.*) li avrebbe ulteriormente ceduti all'opposta ([redacted] *s.r.l.).*

Ne consegue che, per stessa ammissione dell'opposta, la propria (rispetto all'opposta medesima) "cedente i crediti per cui è causa" non era [redacted] *s.p.a.*, ma [redacted] *s.r.l.*

Ciò significa che, per avere idonea efficacia probatoria, la prodotta "*dichiarazione di cessione del credito*" sopra menzionata sarebbe dovuta provenire non già da [redacted] bensì da [redacted]*.r.l.*. (cedente dell'opposta).

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, deve concludersi nel senso che, a fronte della relativa eccezione sollevata dagli opponenti, l'opposta non ha provato l'inclusione dei crediti per cui è causa fra quelli che la medesima avrebbe acquistato nell'ambito dell'operazione di cessione di crediti pecuniari intervenuta in proprio

favore ai sensi dell'art. 58 T.u.b.., con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Stante la fondatezza dell'eccezione esaminata, non è necessario vagliare gli altri motivi di opposizione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni altra eccezione, istanza e deduzione disattesa,

in accoglimento dell'opposizione proposta dai soggetti suindicati

revoca il decreto ingiuntivo [redacted], emesso dal Tribunale di Ragusa in data [redacted], nell'ambito del procedimento [redacted] R.G.

condanna la parte opposta a corrispondere agli opponenti le spese di lite, che liquida in € [redacted] a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge; spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte opponente ex art. 93 c.p.c.

Così deciso, in Ragusa, l'11/07/2024

Il Giudice
Dott.ssa Rosanna Scollo